

Bruxelles, 8 giugno 2017
(OR. en)

10044/17

Fascicoli interistituzionali:
2016/0370 (CNS)
2016/0372 (NLE)
2016/0371 (CNS)

**FISC 131
ECOFIN 505
UD 146**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14820/16 FISC 207 ECOFIN 1111 IA 126 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 14822/16 FISC 209 ECOFIN 1113 IA 128
Oggetto:	<ul style="list-style-type: none">– Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni– Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto– Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. CONTESTO

1. Il 1° dicembre 2016 la Commissione ha adottato un pacchetto sull'IVA per il commercio elettronico che comporta modifiche della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ("direttiva IVA") e della direttiva 2009/132/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (doc. 14820/16), il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'IVA (doc. 14821/16) e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'IVA (doc. 14822/16).

2. Gli obiettivi generali del pacchetto sono il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese dell'UE e la necessità di garantire una tassazione efficace dell'economia digitale. La proposta è coerente con la futura applicazione del principio di destinazione dell'IVA, definito nel recente piano d'azione sull'IVA sostenuto dal Consiglio¹. È inoltre un'iniziativa fondamentale della strategia per il mercato unico digitale² nonché della strategia per il mercato unico³ e del piano d'azione per l'e-government⁴.
3. Le principali disposizioni della proposta sono le seguenti:
 - a) l'introduzione di una misura di semplificazione comune a livello comunitario comprendente una soglia IVA (10 000 EUR) per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi elettronici volta a sostenere le piccole start-up che operano nel settore del commercio elettronico e norme semplificate per l'identificazione degli acquirenti/dei destinatari;
 - b) l'estensione dell'attuale mini sportello unico (MOSS) alle vendite a distanza intracomunitarie di beni materiali e ai servizi diversi dai servizi elettronici nonché alle vendite a distanza di beni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR provenienti da paesi terzi;
 - c) l'eliminazione delle soglie esistenti per le vendite a distanza intracomunitarie, che sono fonte di distorsioni nel mercato unico;
 - d) l'autorizzazione, per i venditori dell'UE, ad applicare le norme del paese di origine in settori quali la fatturazione e la tenuta dei registri;
 - e) l'eliminazione dell'attuale esenzione dall'IVA sull'importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori situati in paesi terzi, che va a svantaggio dei venditori dell'UE;

¹ <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/>

² Doc. 8672/15.

³ Doc. 13370/15.

⁴ Doc. 8097/16.

- f) l'introduzione di un regime semplificato di dichiarazione e pagamento globali dell'IVA all'importazione per gli importatori di beni destinati ai consumatori finali quando l'IVA non è stata versata tramite il sistema MOSS e
- g) per garantire livelli elevati di conformità, un maggiore coordinamento tra gli Stati membri nella realizzazione degli audit delle imprese transfrontaliere soggette all'IVA.

II. STATO DEI LAVORI

- 4. Le modifiche della direttiva IVA e del regolamento di esecuzione del Consiglio sono state discusse a livello tecnico durante la presidenza maltese nelle riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" (WPTQ) tenute in data 11 gennaio, 8 febbraio, 22 febbraio, 8 marzo, 24 marzo, 4 aprile, 4 maggio e 19 maggio e dal Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" (HLWP) il 6 giugno 2017.
- 5. In due delle riunioni summenzionate del WPTQ, gli esperti del Gruppo "Unione doganale" sono stati invitati a partecipare alla discussione riguardo al regime di importazione e a sottoporre quesiti alla Commissione. Sarà necessario un ulteriore coordinamento con gli esperti doganali al fine di risolvere eventuali questioni operative ancora aperte.
- 6. Sulla base delle osservazioni formulate dalle delegazioni, la presidenza ha redatto varie versioni di un possibile testo di compromesso per le due proposte in questione. Il sesto testo di compromesso della presidenza (doc. 10043/17 FISC 130 ECOFIN 504 UD 145) rispecchia l'attuale stato dei lavori.
- 7. La maggior parte delle delegazioni si è detta favorevole, in linea di principio, alla proposta della Commissione e il testo di compromesso della presidenza non ha pertanto alterato la filosofia generale della proposta. Una delegazione mantiene tuttavia una riserva politica sull'estensione del MOSS, sull'applicazione delle norme del paese di origine e sull'introduzione del regime per l'importazione di beni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR.
- 8. Alcune delegazioni hanno proposto una suddivisione del pacchetto al fine accelerare l'adozione di alcune delle sue misure, ma la maggioranza delle delegazioni si è dichiarata contraria a questa idea e ha insistito per progredire sull'intero pacchetto.

9. Sebbene vi siano ancora una serie di riserve sulla sostanza della proposta, le discussioni hanno nel complesso consentito di consolidare una parte considerevole delle proposte, ma la presidenza ritiene che cinque questioni richiedano ulteriori discussioni a livello tecnico, ossia:

a) Introduzione di una soglia di 10 000 EUR per i servizi TBE

La proposta della Commissione prevede l'introduzione, a partire dal 2018, di una soglia annuale pari a 10 000 EUR per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica (in appresso, "servizi TBE"), al di sotto della quale il luogo delle prestazioni rimarrebbe nello Stato membro del prestatore. Ciò sarebbe in linea con le norme sul luogo delle prestazioni per le vendite a distanza di beni al di sotto della soglia stabilita. A partire dal 2021 la soglia per le vendite a distanza sarebbe anch'essa allineata alla soglia per i servizi TBE e ridotta a 10 000 EUR.

Questa misura semplificherebbe gli obblighi delle PMI, poiché queste ultime potrebbero applicare le norme dello Stato membro di stabilimento se il loro fatturato annuale è inferiore alla soglia stabilita. Ciò libererebbe pertanto i piccoli operatori dall'obbligo attuale di iscriversi al MOSS alla prima fornitura.

Due delegazioni hanno ribadito la loro opposizione, in linea di principio, all'introduzione di una nuova soglia per i servizi TBE, in quanto ritengono che tali soglie non siano lo strumento più adatto per realizzare la semplificazione. Un'altra delegazione ha formulato una riserva politica sulla riduzione a 10 000 EUR della soglia per le vendite a distanza.

La presidenza ritiene fondamentale trovare un accordo su tale soglia per realizzare l'obiettivo della proposta, in quanto si tratta di un elemento essenziale di semplificazione per le imprese e le incoraggerebbe ad effettuare scambi online.

b) Norme del paese di origine per la fatturazione e la tenuta dei registri

La proposta della Commissione prevede che i venditori dell'UE possano applicare le proprie norme del paese di origine in settori quali la fatturazione e la tenuta dei registri. Questa semplificazione eliminerebbe l'onere a carico degli operatori di utilizzare potenzialmente le norme di 28 Stati membri di consumo.

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo in merito alla proposta sulla tenuta dei registri, la presidenza ha proposto di mantenere l'attuale periodo armonizzato di dieci anni. Alcune delegazioni hanno tuttavia espresso disappunto, in quanto si rinunciarebbe a un elemento di semplificazione per le imprese.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme del paese di origine alla fatturazione, una delegazione ha mantenuto una riserva politica, mentre un'altra ha suggerito invece di prendere in considerazione norme minime di armonizzazione.

c) Estensione del MOSS

La proposta della Commissione prevede che a partire dal 2021 il MOSS sarà esteso alle vendite a distanza di beni materiali e servizi a persone che non sono soggetti passivi e alle vendite a distanza di beni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR importati da paesi terzi a persone che non sono soggetti passivi.

Una delegazione mantiene ancora una riserva politica sull'estensione del MOSS.

d) Regime per le piccole importazioni

La proposta della Commissione prevede la soppressione dell'esenzione dall'IVA per le piccole importazioni il cui valore non supera i 22 EUR. Inoltre, al fine di far fronte al pagamento dell'IVA su un numero maggiore di piccole spedizioni, la proposta prevede anche un regime speciale per le vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi o da territori terzi che non superano i 150 EUR. Tale norma si fonderebbe sugli stessi principi validi per gli altri regimi MOSS.

Una delegazione ha formulato una riserva politica sull'eliminazione dell'esenzione per le importazioni, mentre tre delegazioni hanno espresso riserve politiche o d'esame sull'applicazione di un regime MOSS speciale alle merci importate il cui valore non supera i 150 EUR.

Come indicato in precedenza, questa parte della proposta richiede un ulteriore esame tecnico in coordinamento con gli esperti doganali, considerato il numero di questioni ancora in sospeso sollevate dalle delegazioni.

e) Estensione del campo di applicazione alle piattaforme online e ai centri logistici

Sebbene tale eventuale estensione non sia stata proposta dalla Commissione, vi è un ampio consenso sulla necessità di affrontare la questione, nonché sul principio di rendere responsabili per la riscossione dell'IVA le interfacce elettroniche (ad esempio mercati, piattaforme, portali e strumenti analoghi) e i centri logistici (incaricati dello stoccaggio e della consegna delle vendite a distanza, in particolare agli operatori di paesi terzi). Ciò faciliterebbe la riscossione dell'IVA, dato che il numero delle piattaforme e dei centri logistici è molto inferiore e più facilmente gestibile rispetto al numero di operatori terzi. Inoltre faciliterà l'esecuzione della riscossione dell'IVA. Tuttavia, sono necessarie ulteriori discussioni a livello tecnico per concordare le modalità e la misura dell'attuazione.

Per quanto riguarda gli operatori stabiliti al di fuori dell'UE, inclusi quelli che utilizzano i centri logistici in particolare, la presidenza prende atto e si rammarica della carente applicazione delle norme in questo settore, anche a causa delle difficoltà a far rispettare l'obbligo di registrazione ai fini dell'IVA nell'UE. Tuttavia tale situazione sarebbe corretta dalle misure sopra descritte.

III. PROSSIME TAPPE

10. In tale contesto, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a suggerire che il Consiglio ECOFIN, nella sua prossima riunione del 16 giugno 2017, prenda atto dello stato dei lavori di cui sopra sulla base della presente relazione.